

ALLEGATO 1

Schema di convenzione tra Ente pubblico e Cooperativa Sociale di tipo B

L'Ente COMUNE DI SEGRATE e la Cooperativa sociale....., al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 – comma 1 – della Legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge n. 381/91 stipulano la presente convenzione.

In data tra l'Ente **COMUNE DI SEGRATE** (che di seguito per brevità verrà chiamato "Ente") con sede a Segrate via I Maggio snc C.F. 83503670156 rappresentato dal Dirigente del Settore Area Tecnica.....

e

la **Cooperativa sociale** che di seguito verrà chiamata "cooperativa" con sede avia, n. - C.F. - iscritta nella sezione "B" al n. dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a in via abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

VISTA

- la Legge n. 381/91 e smi e la legge regionale n. 1/08

PREMESSO

- che, in conformità a quanto stabilito con delibera di GC n. ___ del _____ ad oggetto: "*Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi vari a cooperative sociali di tipo B*", l'Ente ha ritenuto di procedere alla stipula di una convenzione con una Cooperativa sociale di tipo B ;
- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono l'obiettivo di acquisire servizi a favore dell'Amministrazione segratese creando nel contempo opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto che l'Amministrazione riconosce l'importanza di favorire lo sviluppo di meccanismi di crescita culturale, etica ed anche imprenditoriale nell'attività cooperativa, favorendo e promuovendo accordi e azioni che consentano la misurazione della sua efficacia e della sua efficienza;
- che la Cooperativa sociale, individuata a seguito di procedura in base a quanto stabilito dal vigente Codice dei contratti e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le attività descritte a titolo esemplificativo al successivo articolo 1.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E IMPORTO

È affidato alla Cooperativa lo svolgimento di attività, servizi e piccole manutenzioni quali a titolo esemplificativo:

- opere di falegnameria: manutenzione elementi in legno di edifici comunali, steccati in legno, panchine e cestini con rivestimenti in legno, giochi di parchi pubblici;

- opere di idraulica: riparazione impianti idraulici di edifici e parchi pubblici, manutenzione fontanelle installate in parchi pubblici;
- opere edili e di fabbro: manutenzione manufatti edili di edifici e parchi pubblici, realizzazione plinti per sostegno elementi di arredo urbano, comprensiva di riparazione di elementi metallici;
- opere di tinteggiatura e verniciatura: imbiancatura e verniciatura di edifici ed elementi di arredo urbano in legno o metallo, impregnatura legnami per steccati;
- interventi di riparazione danneggiamenti manto stradale;
- posa e rimozione di cartellonistica e transenne anche in occasione di manifestazioni;
- movimentazione di arredi, materiali e attrezzature varie.

il cui valore annuo viene stimato in € 22.000,00 oltre IVA.

ART. 2 - DURATA

La convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a partire dalla sua sottoscrizione, prorogabile di ulteriori anni tre.

ART. 3 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali con il numero e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dall’art. 4 della Legge n. 381/91.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

ART. 4 - RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

L’Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione e quindi direttore dell’esecuzione il Signor..... cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 – MODALITÀ DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l’Ente, inerente la prestazione oggetto della convenzione, sarà tenuto da e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da, quale responsabile sociale degli inserimenti.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL’ENTE

L’Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo annuo non superiore a € 22.000,00 oltre IVA.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di

- contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
 - g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, con la riserva di almeno un soggetto a tempo pieno e/o part-time;
 - h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
 - i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dalla presente convenzione nonché forniti dall'Amministrazione per mezzo del proprio rappresentante così come individuato all'art. 4, con piena autonomia organizzativa e gestionale;
 - j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
 - k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n.187/10.

ART. 8 - SOCI VOLONTARI

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 27 della legge n. 381/91, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

ART. 9 - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate, inserite in relazione al presente contratto.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

ART. 10 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Il referente dell'Ente incaricato del controllo e alla vigilanza è lo stesso soggetto individuato all'art. 4 della presente convenzione.

L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione del predetto referente.

ART. 11 – SUBAPPALTO

È vietato, da parte della Cooperativa sociale il subappalto.

ART.12 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

- Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.
- I dati sono trattati per finalità istituzionali
- Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza e la partecipazione alla gara.
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.
- Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03.

Il Titolare del trattamento è, Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 - punti b), c), d). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 – comma 2 - C.C., a mezzo raccomandata A.R.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Milano.

ART. 15 – CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro pari al 10% dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà svincolata previa attestazione di regolare esecuzione del servizio.

ART. 16 - SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della parte richiedente.

ART. 17 - ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- elenco nominativo dei soci volontari;
- capitolato speciale d'oneri

ART. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa sociale

Per L'Ente

IL DIRETTORE AREA TECNICA